



*Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale*

**DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO  
DEL LAVORO - DIVISIONE III**

Roma, 4/2/2008  
Prot. n. 13/III/2648

Alla Regione Veneto  
Giunta Regionale  
Direzione Regionale Lavoro  
sede

p.c. Alla Direzione Generale per l'Attività  
Ispettiva - Divisione I  
sede

Agli Assessori Regionali del Lavoro

Agli Assessori Provinciali del Lavoro

Ai Servizi Provinciali del Lavoro  
Collocamento obbligatorio  
loro sedi

Alla Regione Siciliana  
Assessorato lavoro e  
previdenza sociale  
Ispettorato del lavoro - Palermo

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Assessorato Lavoro – Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

Assessorato Lavoro - Trento

Al Presidente Nazionale ANCE  
Roma

Al Presidente Nazionale CNA  
Costruzioni - Roma

**Oggetto:** Legge 12 marzo 1999, n. 68. Esclusioni per il settore edile previste dall'art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante *“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”*.

Si riscontra il fax prot. n. 56872/5910 del 31/1/2008 con la quale codesta Direzione Regionale chiede chiarimenti in merito alla nota di questa Direzione Generale, prot. n. 13/III/002256 del 29/1/2008, inerente all'oggetto, con particolare riguardo alla sanzionabilità del mancato invio del prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6, della

L. n. 68/99 da parte dei datori di lavoro del settore edile aventi, alla data del 1 gennaio 2008, base di computo inferiore ai 15 dipendenti.

Tale adempimento, previsto dalla nota ministeriale in parola, trova la sua *ratio* nel voler consentire ai competenti Servizi di individuare, limitatamente al corrente anno, i datori di lavoro del settore edile che, per effetto dell'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 53, della L. n. 247/07, non sono più tenuti ad assumere soggetti disabili.

Ne consegue, quindi, che sono da intendersi esclusi dall'obbligo di trasmissione del prospetto in questione i datori di lavoro del settore edile che, ancor prima dell'entrata in vigore della L. n. 247/07, già occupavano meno di 15 dipendenti costituenti base di computo e che, pertanto, alla data del 1 gennaio 2008, non risultavano soggetti né ad assunzioni obbligatorie, né all'invio del prospetto stesso.

Per quanto sopra espresso e stante anche l'esiguità del lasso temporale (2 giorni) a disposizione dei datori di lavoro in parola per poter adempiere all'obbligo dell'invio del prospetto in argomento entro la scadenza del 31 gennaio prevista dall'art. 2, comma 1, del D.M. 22/11/1999, si esprime l'avviso che il mancato o ritardato assolvimento dell'adempimento di cui trattasi non possa essere sanzionato ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. n. 68/99.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**f.to Dr. Ugo Menziani**